



Milano, 9 gennaio 2009

Spettabile

Telecom Italia S.p.A.

- Sede legale

Piazza degli Affari, 2 – 20121 Milano

- Regulatory Affairs

Viale Parco de' Medici, 61 – 00148 Roma

Racc. A/R e via fax ai nn. 02 48 58 37 01 e 06 36 88 87 17

Spettabile

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Tutela dei Consumatori

Centro Direzionale Isola B5 Torre Francesco – 80143 Napoli

Raccomandata A.R. e via fax al n. 081 75 07 616

Spettabile

Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni

Direzione Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione

Viale America, 201 – 00144 Roma

Raccomandata A.R. e via fax ai nn. 06.5942101, 06.5422167

Oggetto: blocco permanente di chiamata da rete fissa verso numerazioni a sovrapprezzo – sentenza TAR Lazio n. 11194 del 10 dicembre 2008 – riscontro vostra comunicazione datata 23 dicembre 2008, prot. 931825.

Si fa riferimento alla comunicazione di Telecom Italia datata 23 dicembre 2008, prot. 931825, pervenuta allo scrivente Comitato l'8 gennaio 2009.

Comitato Operatori Servizi Telefonici e Telematici – C.O.S.T.T.

Viale A.Doria, 12 – 20124 Milano – Tel. 0267086402 – Fax 0267086405

E-Mail: segreteria@costt.org Sito Internet: www.costt.org



Con la nota in questione Telecom ha fatto presente di essere pienamente disponibile ad effettuare le attività necessarie alla disabilitazione del blocco permanente preventivo ed automatico di chiamata da rete fissa verso numerazioni non geografiche applicato all'utenza in forza delle non più vigenti delibere AGCOM n. 97/08/CONS e n. 348/08/CONS, nonché di aver sollecitato in proposito l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al fine di ricevere con urgenza indicazioni su come operare.

Proprio lo stesso giorno, vale a dire lo scorso 23 dicembre, l'Autorità ha convocato una riunione al fine di *“discutere delle attività relative al blocco permanente di chiamata di cui alle delibere n. 97/08/CONS e 348/08/CONS, in seguito alle recenti sentenze, in materia, del TAR Lazio”*.

Nel corso di tale riunione, tempestivamente tenuta il 30 dicembre 2008, lo scrivente Comitato ha reiterato la richiesta – già formalmente inoltrata tramite Ufficiale Giudiziario – di rimozione immediata del blocco permanente di chiamata, in ottemperanza alla sentenza in oggetto e alla vigente disciplina di settore, anche in considerazione dei pregiudizi patiti dai propri associati a causa dell'illegittima applicazione del blocco permanente dal 1 ottobre 2008 e dell'illecito mantenimento del blocco stesso dal 10 dicembre 2008 in poi.

Alla citata riunione, l'AGCOM ha chiesto a Telecom di preparare un piano tecnico per la rimozione del blocco permanente di chiamata. Con ciò, l'Autorità ha indirettamente confermato che Telecom è tenuta all'adempimento dell'obbligo di rimozione del blocco, obbligo su questa già gravante per legge e per l'adempimento del quale non è necessaria alcuna attività o provvedimento dell'Autorità. Del resto, è difficile immaginare che quest'ultima possa adottare nuovi provvedimenti sul blocco di chiamata (seppure di segno opposto a quelli annullati dal TAR), alla luce della declaratoria d'incompetenza sulla materia effettuata dal Tribunale amministrativo con la sentenza in oggetto.

Occorre forse rammentare in questa sede che la sentenza in oggetto è esecutiva per legge. Essa deve essere immediatamente eseguita dall'Autorità amministrativa e rispettata da chiunque vi sia tenuto.

Quale operatore di accesso da rete fissa detentore di significativo potere di mercato, Telecom è tenuta a rispettare la vigente disciplina regolatoria, disciplina che non contempla affatto il blocco permanente di chiamata da rete fissa verso NNG.

Comitato Operatori Servizi Telefonici e Telematici – C.O.S.T.T.

Viale A.Doria, 12 – 20124 Milano – Tel. 0267086402 – Fax 0267086405

E-Mail: segreteria@costt.org Sito Internet: www.costt.org



Né la rimozione immediata del blocco è impedita dalla necessità di informare gli abbonati, sul presupposto che essa comporterebbe la modifica delle condizioni contrattuali. L'apertura dei codici non comporta una modifica contrattuale per volontà di parte, trattandosi di una misura ripristinatoria della conformità del contratto a norme imperative.

La perseveranza di Telecom nell'applicazione del blocco concreta una pluralità di violazioni di legge (D.Lgs. 259/2003) e di regolamento (D.M. 145/2006), violazioni che il COSTT chiede nuovamente e con forza alle Amministrazioni in indirizzo, ciascuna per quanto di competenza, di perseguire e sanzionare come per legge.

A quest'ultimo proposito il COSTT tiene a precisare che l'inerzia di Telecom e dell'Amministrazione nella rimozione del blocco lascia molto perplessi, specie in considerazione delle seguenti circostanze:

- nel mese di giugno 2008, proprio in relazione al blocco permanente di chiamata, a fronte di una sospensiva del TAR Lazio – Roma con contestuale fissazione dell'udienza di merito al **13 novembre 2008**, l'Autorità non ha ritenuto affatto opportuno o prudente attendere le determinazioni del Tribunale ed ha reiterato il provvedimento sospeso in tempi *record* (l'istruttoria è durata meno di 24 ore), fissando l'introduzione del blocco per il **1 ottobre 2008**; oggi si pretende invece di giustificare il mantenimento di una situazione di patente illiceità sino a una decisione del Consiglio di Stato su un ricorso che non è neanche stato presentato, continuando a far ricadere le conseguenze di iniziative discutibili su imprese che hanno già subito ingiustamente gli effetti dei provvedimenti in questione;
- nell'occasione di cui al punto precedente, Telecom ha inviato di propria iniziativa all'AGCOM il proprio piano per l'introduzione del blocco in questione; la lettera era datata **18 giugno 2008** e la sospensiva del TAR è stata adottata il precedente **13 giugno**: sono stati sufficienti, quindi, solo quattro giorni per preparare detto piano, piano che oggi, invece, non è stato ancora approntato a un mese dalla sentenza in oggetto; il che dimostra una precisa volontà di Telecom di non rispettare l'obbligo di rimuovere il blocco di chiamata, a prescindere dalle affermazioni di principio da essa svolte.



La condotta dell'Amministrazione in relazione alla mancata rimozione del blocco permanente di chiamata e al mancato perseguimento sul piano sanzionatorio e della vigilanza di condotte (ripetutamente segnalate) palesemente contrarie alla legge, alla regolamentazione di settore ed a sentenze di Giudici amministrativi, appare discutibile anche in considerazione delle possibili conseguenze dannose di tale comportamento e dei relativi profili risarcitori.

Per questa ragione, con la presente, da valere a tutti gli effetti di legge, il Comitato Operatori Servizi Telefonici e Telematici – COSTT reitera l'intimazione a Telecom Italia S.p.A. di disabilitare immediatamente il blocco permanente preventivo e automatico di chiamata da rete fissa verso numerazioni non geografiche applicato alla sua utenza in forza delle delibere AGCOM n. 97/08/CONS e n. 348/08/CONS, fornendo riscontro espresso sul compimento dell'attività richiesta entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente.

In caso di mancata, parziale o inesatta ottemperanza, il COSTT promuoverà ogni opportuna iniziativa a tutela dei propri interessi e di quelli dei propri iscritti, anche in sede giudiziale e in via cautelare e d'urgenza.

I migliori saluti.

Comitato Operatori Servizi Telefonici e Telematici – C.O.S.T.T.

il Presidente

Giacomo Bucchi